



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 236/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **37883** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

**XX**, nato ad **XX** il **XX** (C.F. **XX**), ivi residente alla via **XX**, elettivamente domiciliato in Lecce, alla via Cosimo De Giorgi n. 7, presso lo studio dell'Avv. Simone Pino, che lo rappresenta e difende;

**contro**

**I.N.P.S.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura regionale dell'Istituto, e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

**Ministero della Difesa**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e presso di essa domiciliato in Bari alla via Melo n.97;

**Visto** il Codice di Giustizia Contabile;

**Uditi**, all'udienza in data 8 ottobre 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Pino per il ricorrente e l'avv. Mattia per l'I.N.P.S., nessuno comparso per l'Avvocatura dello Stato;

Considerato in

**FATTO**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | Con ricorso depositato in data 16 aprile 2025, XX, come sopra generalizzato,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | riferisce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | - di aver prestato servizio presso “Locamare Bisceglie” (Capitaneria di Porto di Barletta – Marina Militare), arruolato il 20.5.2019 come VFP1, con categoria Nocchiere di Porto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | - di essere stato vittima tra le ore 15:00 e le 16:00 in data 25.10.2019, durante il tragitto dalla sede di servizio verso quella di residenza, di un grave incidente stradale, a seguito del quale veniva trasportato presso il P.S. dell’Ospedale civile “L. Bonomo” di Andria (Canosa) con la seguente diagnosi: <i>“politrauma della strada, ferita penetrante sovraclaveare sin. FL zigomi e sopracciglio sin., ferite multiple di grado inferiore, enfisema al collo, pnx bilaterale, contusione parenchimale polmonare posteriore dx, frattura dell’acetabolo di sx, deficit della forza arti superiori e inferiori”</i> e ivi ricoverato in prognosi riservata, ove restava degente fino al 13.11.2019; |  |
|  | - che, in particolare, essendo già in possesso di un permesso che lo autorizzava ad uscire in franchigia dalle ore 15,30 del 25.10.2019 alle ore 7,30 del 28.10.2019, alle ore 14:00 circa del 25.10.2019, dopo aver regolarmente terminato il proprio orario di lavoro e mentre si apprestava ad andare a mensa, veniva contattato telefonicamente dalla propria compagna, la quale chiedeva di recarsi a casa il prima possibile, per poter accompagnare il padre in ospedale, reduce da tumore, che avrebbe dovuto sottoporsi ad accertamenti sanitari;                                                                                                                                                      |  |
|  | - che secondo quanto emerso all’esito della CTU svolta nell’ambito dell’AT.P. R.G. n. 1464/2022, innanzi al Tribunale civile di Bari, la responsabilità del sinistro non sarebbe da attribuire al ricorrente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                    |  |
|  | - che in data 19.2.2020 si svolgeva il procedimento disciplinare di corpo          |  |
|  | per l'eventuale irrogazione della consegna di rigore, con l'addebito di essersi    |  |
|  | allontanato prima dell'orario previsto, senza la preventiva autorizzazione,        |  |
|  | procedimento che tenuto conto della contingente situazione di necessità sopra      |  |
|  | esposta (telefonata della fidanzata che richiedeva l'immediato rientro per         |  |
|  | poter accompagnare il padre malato in ospedale), nonché delle dichiarazioni        |  |
|  | del I Mar. XX, si concludeva con l'irrogazione del "Rimprovero";                   |  |
|  | - di aver presentato, collocato in congedo illimitato per proscioglimento          |  |
|  | del periodo di ferma a decorrere dal 22.2.2020, domanda in data 25.2.2020 al       |  |
|  | Ministero della Difesa (Previmil) per il riconoscimento della dipendenza da        |  |
|  | causa di servizio, anche ai fini della concessione della pensione privilegiata e   |  |
|  | dell'equo indennizzo, con riferimento alla patologia: <i>"Esiti di politrauma</i>  |  |
|  | <i>della strada, ferita penetrante sovraclaveare sin. FL zigomi e sopracciglio</i> |  |
|  | <i>sin., ferite multiple di grado inferiore, enfisema al collo pnx bilaterale,</i> |  |
|  | <i>contusione parenchimale polmonare posteriore dx, frattura dell'acetabolo di</i> |  |
|  | <i>sx, deficit della forza arti superiori ed inferiori"</i> ;                      |  |
|  | - che la Capitaneria di Porto di Barletta, con nota del 20.5.2020, rilevava        |  |
|  | che l'istanza avrebbe dovuto essere indirizzata alle competenti strutture          |  |
|  | dell'I.N.P.S.;                                                                     |  |
|  | - di aver precisato con nota del 9.6.2020 che nel caso di specie non               |  |
|  | poteva trovare applicazione il principio di armonizzazione del processo            |  |
|  | pensionistico, in quanto l'eventuale concessione pensionistica, nel caso di        |  |
|  | VPF1, doveva inquadrarsi tra i trattamenti c.d. "tabellari" (art. 67, comma 5^     |  |
|  | DPR n. 1092/1973) per i quali interviene come Ente liquidatore il MEF              |  |
|  | mediante le RTS;                                                                   |  |
|  | 3                                                                                  |  |

|  |                                                                                     |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                     |  |
|  | - di essere stato convocato, dopo tre anni senza aver ricevuto alcun                |  |
|  | riscontro, a visita medico - legale, all’esito della quale il Dipartimento Militare |  |
|  | di Medicina Legale – Bari Palese – 5^ Commissione Medica Ospedaliera di             |  |
|  | Taranto con Verbale Mod. BL/B n° XX del XX, diagnosticava l’infermità:              |  |
|  | <i>“A) esiti di lesione traumatica del nervo ascellare sinistro, corretta con</i>   |  |
|  | <i>transfers nervoso” ascrivendola alla Tab. A 8^ (data di stabilizzazione:</i>     |  |
|  | <i>22.2.2020), a vita, sia ai fini dell’equo indennizzo che della pensione</i>      |  |
|  | <i>privilegiata”;</i>                                                               |  |
|  | - che il C.V.C.S., con parere del XX reso nell’adunanza n. XX, riteneva             |  |
|  | che la predetta patologia non fosse dipendente dai fatti di servizio;               |  |
|  | - che pertanto il Ministero della Difesa – Direzione Generale della                 |  |
|  | Previdenza Militare e della Leva, con decreto M_D XX, respingeva la                 |  |
|  | domanda presentata in data 25.2.2020;                                               |  |
|  | - di aver presentato in data 6.8.2024, in via telematica, domanda di                |  |
|  | pensione privilegiata indirizzata alla competente Direzione Provinciale INPS;       |  |
|  | - che con provvedimento reso in data 19/12/2024, INPS – Direzione                   |  |
|  | Provinciale di Bari rigettava la predetta domanda di Pensione privilegiata,         |  |
|  | sulla scorta del sopra citato parere del C.V.C.S..                                  |  |
|  | Ciò posto, il ricorrente, nel ritenere illegittimo il diniego opposto dalle         |  |
|  | Amministrazioni resistenti per i motivi meglio sviluppati nel ricorso, ha           |  |
|  | chiesto, anche tramite CTU, il riconoscimento del diritto alla Pensione             |  |
|  | privilegiata Tabellare previa declaratoria della dipendenza da causa di servizio    |  |
|  | dell’infermità occorsa a seguito dell’incidente stradale.                           |  |
|  | Si è costituito il Ministero della Difesa, tramite l’Avvocatura Distrettuale dello  |  |
|  | Stato, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e di                |  |
|  | 4                                                                                   |  |

|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                    |  |
|  | legittimazione passiva, nonché, nel merito, l'infondatezza della pretesa.          |  |
|  | Si è altresì costituito l'I.N.P.S., eccependo in via preliminare il difetto di     |  |
|  | giurisdizione essendo stato impugnato un provvedimento amministrativo ed           |  |
|  | evidenziando nel merito l'infondatezza della pretesa.                              |  |
|  | All'udienza dell'8 ottobre 2025, il difensore del ricorrente ha illustrato le      |  |
|  | argomentazioni a supporto della domanda, mentre il legale dell'I.N.P.S. si è       |  |
|  | riportato alle conclusioni in atti.                                                |  |
|  | La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del         |  |
|  | dispositivo in aula.                                                               |  |
|  | <b>DIRITTO</b>                                                                     |  |
|  | <b>1.</b> La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alla         |  |
|  | domanda volta al riconoscimento della Pensione privilegiata Tabellare, previa      |  |
|  | declaratoria della dipendenza da causa di servizio dell'infermità occorsa al       |  |
|  | ricorrente a seguito dell'incidente stradale avvenuto in data 25 ottobre 2019.     |  |
|  | <b>2.</b> In via preliminare va scrutinata l'eccezione di difetto di giurisdizione |  |
|  | sollevata da entrambe le Amministrazioni convenute.                                |  |
|  | Al riguardo, va precisato che la domanda del ricorrente attiene espressamente      |  |
|  | al riconoscimento del trattamento privilegiato tabellare, domanda                  |  |
|  | pacificamente rientrante nella giurisdizione di questa Corte, come ammesso         |  |
|  | dalla stessa Difesa erariale.                                                      |  |
|  | Va da sé che la decisione in merito alla spettanza del diritto, che presuppone     |  |
|  | il preventivo accertamento della dipendenza da causa di servizio, non potrà        |  |
|  | che produrre effetti limitatamente al trattamento pensionistico e non potrà        |  |
|  | dunque essere utilizzata per il riconoscimento di altri benefici di natura         |  |
|  | retributiva, rispetto ai quali resta ferma la competenza dell'Autorità             |  |
|  | 5                                                                                  |  |

|  |                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                        |  |
|  | giurisdizionale amministrativa.                                                        |  |
|  | Quanto all’eccezione sollevata dall’I.N.P.S., va rammentato che la                     |  |
|  | giurisdizione di questa Corte in materia pensionistica ha carattere pieno ed           |  |
|  | esclusivo, involgendo l’accertamento dell’intero rapporto pensionistico, con           |  |
|  | la conseguenza che, ove fosse in discussione la legittimità di un atto                 |  |
|  | amministrativo presupposto, quale quello di diniego della dipendenza da causa          |  |
|  | di servizio, lo stesso sarebbe conosciuto solo incidentalmente ai fini                 |  |
|  | dell’eventuale disapplicazione.                                                        |  |
|  | <b>3.</b> Sempre in via preliminare, va affermata la legittimazione passiva            |  |
|  | dell’I.N.P.S., competente a decorrere dal 2010 alla liquidazione del                   |  |
|  | trattamento privilegiato anche in favore dei militari di leva, cui sono parificati     |  |
|  | i volontari in ferma breve.                                                            |  |
|  | Quanto al Ministero della Difesa, la chiamata in causa può ritenersi rientrare         |  |
|  | nella categoria della <i>denunciatio litis</i> , tenuto conto che il Dicastero, che ha |  |
|  | adottato il provvedimento di diniego del riconoscimento della dipendenza da            |  |
|  | causa di servizio nel procedimento finalizzato al riconoscimento dell’equo             |  |
|  | indennizzo, potrebbe eventualmente rivendicare l’interesse a partecipare al            |  |
|  | giudizio, al solo fine di far valere, come nel caso di specie, il carattere limitato   |  |
|  | dell’accertamento del nesso eziologico dinanzi a questa Corte rispetto agli altri      |  |
|  | benefici ad esso connessi.                                                             |  |
|  | <b>4.</b> Venendo al merito della controversia, osserva questo Giudice che             |  |
|  | l’accertamento della sussistenza del diritto del ricorrente al trattamento             |  |
|  | privilegiato presuppone il preventivo accertamento del carattere “ <i>in itinere</i> ” |  |
|  | dell’incidente stradale occorso in data 25 ottobre 2019, che ha provocato              |  |
|  | l’infermità ascritta alla VIII ctg della Tabella A.                                    |  |
|  | 6                                                                                      |  |

Al riguardo, la giurisprudenza del G.A. ha avuto modo di precisare che “*Con riferimento alla figura dell’infortunio in itinere, i presupposti che la giurisprudenza ha delineato per il riconoscimento della figura in esame consistono: a) nella sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) nella sussistenza almeno di un nesso causale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) nella necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto delle possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza tra i luoghi sia ragionevole; d) nell’assenza in capo al dipendente di un comportamento di guida in violazione di norme fondamentali del codice della strada, diversamente potendosi integrare un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice.*” (cfr. da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sez. stralcio, sentenza n. 761 del 16 gennaio 2024).

Con particolare riguardo alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo, è stato, inoltre, affermato che “*In materia di infortunio “in itinere” l’orientamento del Consiglio di Stato è nel senso che “la grave responsabilità (seppur concorrente del dipendente), acclarata nel determinismo causale dell’infortunio, pone l’evento al di fuori della tutela pubblicistica di cui si tratta e della quale l’equo indennizzo*

|  |                                                                                            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                            |  |
|  | <i>costituisce logica espressione consequenziale”, ragionare diversamente e</i>            |  |
|  | <i>“affermare in linea di principio, il diritto all’equo indennizzo anche in caso</i>      |  |
|  | <i>di concorso di colpa del dipendente, equivarrebbe peraltro ad accollare</i>             |  |
|  | <i>all’amministrazione un rischio per comportamenti ed eventi che</i>                      |  |
|  | <i>indiscutibilmente non sono ad essa riferibili” (così CdS, sez. IV, 25 giugno</i>        |  |
|  | <i>2010, n. 4116).</i>                                                                     |  |
|  | <b>5.</b> Ciò posto, reputa questo Giudice di poter prescindere da ogni                    |  |
|  | accertamento relativo alla responsabilità del sinistro nonché in merito alla               |  |
|  | legittimità dell’uso del mezzo proprio, questioni invero non controverse,                  |  |
|  | dovendo piuttosto concentrare l’analisi sulla sussistenza almeno di un nesso               |  |
|  | causale tra itinerario seguito e attività lavorativa, nel senso che il primo non           |  |
|  | sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla          |  |
|  | seconda.                                                                                   |  |
|  | Al riguardo, costituisce circostanza pacifica il fatto che il <b>XX</b> si sia allontanato |  |
|  | dal luogo di lavoro, senza autorizzazione, intorno alle 14,30 del 25 ottobre               |  |
|  | 2019, dopo aver ricevuto una telefonata della compagna con richiesta di                    |  |
|  | accompagnare il di lei padre, affetto da tumore, ad una visita specialistica in            |  |
|  | ragione della improvvisa indisponibilità di altri componenti della famiglia.               |  |
|  | È altresì documentata la circostanza che per effetto dell’allontanamento non               |  |
|  | autorizzato il ricorrente abbia subito una sanzione disciplinare, che, in ragione          |  |
|  | delle motivazioni addotte e dell’attestazione del superiore gerarchico in merito           |  |
|  | alla condotta lavorativa del <b>XX</b> , è stata limitata al “rimprovero”.                 |  |
|  | <b>6.</b> Così ricostruito il quadro fattuale, reputa questo Giudice che                   |  |
|  | l’allontanamento non autorizzato dal servizio sia circostanza idonea a recidere            |  |
|  | il nesso causale richiesto tra il sinistro e lo svolgimento dell’attività lavorativa.      |  |

|  |                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                      |  |
|  | In particolare, deve ritenersi che l'incidente stradale sia avvenuto in un orario    |  |
|  | non collegabile allo spostamento necessario per raggiungere la propria               |  |
|  | abitazione dal luogo di lavoro, che può costituire una proiezione dell'orario di     |  |
|  | servizio, purché sia effettuato immediatamente dopo lo svolgimento completo          |  |
|  | della giornata lavorativa.                                                           |  |
|  | Ritiene dunque questo Giudice che il militare abbandonando il luogo di               |  |
|  | servizio senza autorizzazione, per motivi di carattere personale, abbia              |  |
|  | accettato in pieno i rischi che tale scelta avrebbe comportato, che non possono,     |  |
|  | ad evidenza, essere allocati in capo all'Amministrazione.                            |  |
|  | La stessa irrogazione di una sanzione disciplinare, seppur nella forma meno          |  |
|  | incisiva, costituisce una conferma dell'illecito compiuto dal militare e dunque      |  |
|  | rappresenta un ostacolo insormontabile per consentire di ritenere il sinistro        |  |
|  | avvenuto <i>“durante l'orario di lavoro”</i> .                                       |  |
|  | Non può a tale riguardo costituire argomentazione convincente la circostanza,        |  |
|  | prospettata dal ricorrente, secondo cui l'allontanamento sia in realtà avvenuto      |  |
|  | dopo aver concluso l'orario di lavoro e prima di recarsi in mensa.                   |  |
|  | In primo luogo, deve rilevarsi che l'obbligo di permanenza sul luogo di lavoro,      |  |
|  | tanto più nel caso di militari, persiste a prescindere dalla circostanza che un      |  |
|  | certo lasso di tempo sia dedicato alla consumazione dei pasti.                       |  |
|  | Inoltre, non può non considerarsi come dalla lettura del rapporto di servizio        |  |
|  | 45/2019 a firma del I^ M.llo XX, si apprende che il XX <i>“ ... dalle ore 14.30</i>  |  |
|  | <i>alle 15.30, doveva trovarsi ad effettuare rassetto e pulizia alloggio e</i>       |  |
|  | <i>dormitorio.”</i> , attività di servizio non espletata a causa dell'allontanamento |  |
|  | senza autorizzazione.                                                                |  |
|  | <b>6.a</b> A ben vedere, pur dando atto della comprensibile esigenza da parte del    |  |
|  | 9                                                                                    |  |

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | ricorrente di corrispondere a bisogni sorti in ambito familiare e pur non               |  |
|  | essendo in alcun modo in discussione la condotta lavorativa del <b>XX</b> , reputa      |  |
|  | questo Giudice che le motivazioni addotte per giustificare l'allontanamento,            |  |
|  | se pur ritenute dall'Amministrazione militare idonee a determinare un                   |  |
|  | affievolimento della responsabilità disciplinare, non costituiscano ragioni             |  |
|  | insormontabili tali da alleggerire la grave colpa del ricorrente.                       |  |
|  | Come infatti evidenziato dalla difesa Erariale, la circostanza invocata, ovvero         |  |
|  | la necessità di accompagnare un familiare ad una visita specialistica, non              |  |
|  | appare caratterizzata da un rischio imminente di vita, situazione che avrebbe           |  |
|  | potuto determinare un turbamento dello stato psicologico tale da impedire la            |  |
|  | verifica della possibilità:                                                             |  |
|  | - di ottenere uno spostamento, anche breve, della visita specialistica del              |  |
|  | congiunto;                                                                              |  |
|  | - di informare un superiore gerarchico della necessità di allontanarsi                  |  |
|  | anche al fine di ottenere un'autorizzazione <i>ad horas</i> .                           |  |
|  | <b>7.</b> Alla luce di tutte le ragioni sopra illustrate, questo Giudice ritiene che il |  |
|  | ricorso non possa trovare accoglimento, difettando il requisito del nesso               |  |
|  | eziologico tra il sinistro occorso al ricorrente e il servizio svolto.                  |  |
|  | <b>8.</b> La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle     |  |
|  | spese di lite.                                                                          |  |
|  | <b>PER QUESTI MOTIVI</b>                                                                |  |
|  | la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in              |  |
|  | composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso                      |  |
|  | <b>n.37883</b> , lo rigetta.                                                            |  |
|  | Spese compensate.                                                                       |  |
|  | 10                                                                                      |  |

|  |                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                      |  |
|  | Fissa in 30 giorni il termine per il deposito della sentenza.                                                                                                                        |  |
|  | Così deciso, in Bari, all'udienza in data 8 ottobre 2025.                                                                                                                            |  |
|  | <b>IL GIUDICE</b>                                                                                                                                                                    |  |
|  | Andrea Costa                                                                                                                                                                         |  |
|  | <i>F.to digitalmente</i>                                                                                                                                                             |  |
|  | Depositata il 22/10/2025                                                                                                                                                             |  |
|  | Il Funzionario                                                                                                                                                                       |  |
|  | Laura Guastamacchia                                                                                                                                                                  |  |
|  | F.to digitalmente                                                                                                                                                                    |  |
|  | Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali       |  |
|  | <b>DISPONE</b>                                                                                                                                                                       |  |
|  | che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa. |  |
|  | <b>IL GIUDICE</b>                                                                                                                                                                    |  |
|  | Andrea Costa                                                                                                                                                                         |  |
|  | <i>F.to digitalmente</i>                                                                                                                                                             |  |
|  | Depositata il 22/10/2025                                                                                                                                                             |  |
|  | Il Funzionario                                                                                                                                                                       |  |
|  | Laura Guastamacchia                                                                                                                                                                  |  |
|  | F.to digitalmente                                                                                                                                                                    |  |
|  | In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di                                    |  |
|  | 11                                                                                                                                                                                   |  |

[illegible]

## Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente